

COMUNITÀ DELLA  
VALLAGARINA**DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA**

N. 114 DI DATA 18 SETTEMBRE 2023

**OGGETTO:** Supervisione professionale per il Servizio Socio Assistenziale con fondi del PNRR Missione 5 l'Investimento 1.1.4 "Interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" procedura di affidamento - CUP C44H22000480006 – CIG A01069F997

**IL PRESIDENTE**

Vista la proposta di provvedimento come predisposta dalla Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale sulla base degli indirizzi che sono precedentemente stati condivisi da questo Organo e dal Comitato Esecutivo e che, previa opportuna verifica, viene ritenuta essere meritevole di approvazione, come di seguito specificato;

Considerato che la Comunità della Vallagarina in virtù della LP 3/2006 gestisce i servizi socio-assistenziali secondo quanto previsto dalla L.P.13/2007 e ss.mm. e dalle leggi di settore (L.P.P n. 6/2010 e ss.mm, LP n. 8/20...ecc..)

Richiamato il Piano sociale di Comunità, che individua nel servizio sociale professionale l'elemento di trasversalità nel servizio che rappresenta il punto di congiunzione e relazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione per l'area sociale, garantendo la valutazione e la progettazione individualizzata dei bisogni espressi dai cittadini, risultando quindi strategica la sua azione per il buon funzionamento dei servizi.

Preso atto che a tale scopo il Piano sociale individua la formazione da rivolgere agli operatori dei diversi contesti organizzativi, con particolare attenzione agli operatori di contatto con la popolazione in grado di orientare e accompagnare le persone nel corretto percorso da seguire, quale strumento da implementare.

Evidenziato che il Servizio ha una struttura organizzativa complessa ed eterogenea con una pluralità di settori e di competenze, in ragione delle funzioni ad esso attribuite, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione delle funzioni socio-assistenziali e gli interventi in materia di assistenza e beneficenza pubblica;
- la costruzione e l'attuazione del processo di pianificazione e valutazione sociale;
- la mappatura e l'analisi dei bisogni e delle risorse pubbliche e private;

- la stipulazione e la gestione di convenzioni con il privato sociale;
- la gestione del servizio sociale professionale e del segretariato sociale;
- lo sviluppo di comunità
- innovazione sociale

Dato atto che la letteratura specifica di settore conferma che il lavoro degli operatori sociali espone ad alto rischio di burnout con ricadute anche a livello istituzionale e per questo suggerisce di attivare percorsi di formazione continua e supervisione;

Dato atto che gli aspetti teorici e metodologici di questo tipo di supervisione sono forniti dal “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023”, approvato il 28 luglio 2021 dalla Rete della protezione ed inclusione sociale – presieduta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali - che individua alcune attività come prioritarie e indica i Livelli Essenziali delle Prestazioni da garantire in ambito sociale (LEPS);

Nello specifico la supervisione viene delineata come LEPS evidenziandone le caratteristiche, gli obiettivi e le funzioni;

Rilevato che al punto 2.7.2 del Piano si specifica che “compito fondamentale della supervisione è sostenere l’operatore sociale nell’elaborazione teorica, nel collegamento teoria-prassi, nell’identità professionale, nella rielaborazione dell’esperienza professionale, nella capacità di lavorare in gruppo, nella capacità di controllare i propri sentimenti per fare un uso di sé finalizzato alla professione, sul piano organizzativo- istituzionale, ovvero nella capacità di incidere sulle decisioni e di negoziare con l’organizzazione di appartenenza, sul piano tecnico-metodologico”;

Rilevato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) missione 5 misura 1.1.4 riprende il Piano nazionale ed in specifico detta gli interventi *per rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali* anche al fine di prevenire il fenomeno del burnout tra gli operatori.

Ritenuto, pertanto, necessario garantire un’attività di supervisione rivolta agli operatori del Servizio Socio-Assistenziale suddivisi nelle due funzioni: territoriale e centralizzata

Atteso che il percorso di supervisione dovrà realizzarsi per un massimo di 191 ore nel biennio 2024/2025

Accertato che l’intervento formativo in argomento, come specificato dal succitato Piano, richiede una formazione specialistica e specifica in base al gruppo dei destinatari e che in particolare il Piano nazionale richiede al supervisore le seguenti caratteristiche:

- essere appartenente alla stessa professione del supervisionato
- aver seguito percorsi formativi per diventare formatore e supervisore
- aver approfondito i fondamenti teorici, metodologici e in generale del servizio sociale
- il supervisore ha l’obbligo di percorsi specifici di formazione e supervisione

Preso atto che all’interno dell’ente non vi sono professionalità che corrispondono a tale profilo e che comunque il Piano nazionale prevede che la supervisione possa essere affidata esternamente all’ente.

Visto il Regolamento (UE) del Consiglio europeo 14 dicembre 2020, n. 2094 che istituisce uno strumento dell’Unione europea Next Generation EU, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi pandemica da COVID-19;

Visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 febbraio 2021, n. 241 che, al fine di fronteggiare l’impatto economico e sociale della pandemia da COVID- 19, istituisce il

Dispositivo per la ripresa e la resilienza, principale componente del Next Generation EU, ed in particolare gli artt. 17 e 18 con i quali si richiede agli Stati membri di presentare un piano di investimenti e riforme ( “PNRR”);

Visto il PNRR presentato dall’Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell’art.18 del Regolamento (UE) 241/2021 sopra richiamato, ed approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

Visti gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l’art. 8, del suddetto d.l. 77/2021 convertito dalla l. 108/2021, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Vista la Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” - Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” - del costo complessivo di euro 1.450.000.000,00 - il cui obiettivo è ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale riqualificando le aree pubbliche e supportare persone con disabilità o non autosufficienti, che prevede i seguenti investimenti:

- Investimento 1.1. - euro 500 milioni - che si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali territoriali), quali: interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità; interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare quelle non autosufficienti; interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio, garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale; interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali;
- Investimento 1.2. - euro 500 milioni - che prevede interventi per fornire servizi socio-sanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità, per garantirne l'autonomia, con particolare riguardo all’assistenza, soprattutto, alle persone con disabilità anche gravi che non possono contare sull’assistenza genitoriale familiare;
- Investimento 1.3. - euro 450 milioni - che ha lo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all'alloggio temporaneo, in appartamenti o in case di accoglienza, e di offrire loro servizi integrati sia con il fine di promuoverne l'autonomia che per favorire una piena integrazione sociale;

Visto il decreto direttoriale 9 dicembre 2021, n. 45, così come modificato dal decreto direttoriale 28 gennaio 2022, n. 1, che adotta il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa Resilienza (PNRR);

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2022, n. 5 che adotta l’Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte dei distretti sociali da finanziare nell’ambito della M5C2 Investimento 1.1, Investimento 1.2, Investimento 1.3;

Dato atto che in relazione agli interventi previsti dalla Missione 5 - Componente 2 la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell’art. 5, comma 9 dell’Avviso pubblico n.1/2022, agisce in qualità di ambito unico;

Dato atto che, in particolare, la Provincia autonoma di Trento ha presentato 2 progetti afferenti all'Investimento 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali, ciascuno con un numero di beneficiari previsto pari a 170, e con un finanziamento pari ad euro 210.000,00 per un totale complessivo di euro 420.000,00;

Visto il decreto direttoriale 9 maggio 2022, n. 98, così come modificato dal decreto direttoriale 20 maggio 2022, n. 117, di approvazione degli elenchi degli ambiti territoriali ammessi a finanziamento, in base al quale la Provincia è stata ammessa a finanziamento per tutti i progetti proposti;

Visto in particolare, la proposta progettuale identificata dal Codice unico di progetto - CUP C44H22000480006, che si riferisce ai territori afferenti ai seguenti Enti locali: Comunità Territoriale della Val Fiemme, Comun General de Fascia, Comunità Valsugana e Tesino, Comunità del Primiero, Comune di Rovereto, Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri, Comunità Rotaliana e Königsberg, Comunità della Paganella, Comunità della Valle di Cembra, Comunità della valle dei Laghi, Comunità val di Sole, Comunità delle Giudicarie, Comunità della Vallagarina avente un numero di beneficiari previsto pari a 170 e un finanziamento previsto pari a Euro 210.000,00;

Preso atto che la Provincia ha previsto che la Comunità Vallagarina per la linea di intervento di cui al presente atto, sia soggetto attuatore di livello locale con un finanziamento per quota parte di euro 33.540,00 da utilizzare e rendicontare entro il 30 giugno 2026;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2022, n. 2468 di approvazione dello schema di accordo ai sensi dell'art.5, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 tra l'Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali MLPS, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del MLPS e la Provincia autonoma di Trento per la realizzazione delle azioni indicate nella proposta progettuale della Provincia autonoma di Trento a valere sull'Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili, e in particolare per l'implementazione dell'investimento 1.1.4 - rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali - M5C2, così come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 21 del 13 gennaio 2023;

Dato atto che in data 15 febbraio 2023 è stato sottoscritto dalla Provincia l'accordo sopra citato con l'Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali MLPS, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del MLPS;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 10 di data 1 giugno 2023, la Comunità della Vallagarina ha ritenuto di poter conseguire le finalità previste dal progetto CUP C44H22000480006 oggetto dell'accordo fra la Provincia e l'Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali MLPS, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del MLPS mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo tra le parti, che disciplina lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che include la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo, rendicontazione, monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR; preso atto della delibera della Giunta Provinciale n. 640/2023 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo che disciplina i rapporti tra la Provincia e le Comunità di Valle e quindi anche la Comunità della Vallagarina;

Considerato quindi di attivare un percorso di supervisione per gli assistenti sociali del Servizio Socio Assistenziale utilizzando i fondi del PNRR CUP C44H22000480006, missione 5, intervento 1.1.4

Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali, come meglio indicato nei precedenti alinea;

Constatato come il nuovo codice dei contratti pubblici entrato in vigore lo scorso 1 luglio preveda procedure semplificate per affidamenti sotto soglia (attualmente 215.000 euro) e, in particolare, l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Evidenziato come, per l'affidamento del servizio, si ritiene di valutare la proposta di progetto di formazione da parte degli operatori economici con dei criteri discrezionali che richiedono la nomina di una commissione;

Ritenuto, quindi, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 36/2023, per garantire una maggiore trasparenza e partecipazione alla procedura di procedere con l'invito formale ad operatori economici attingendo dall'elenco degli abilitati al Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento che hanno pubblicato il catalogo relativamente alla categoria merceologica "servizi di formazione", in quanto, ai sensi dell'art. 36, comma 19 della L.P. 9/2023 gli elenchi degli operatori economici e i criteri di selezione possono essere utilizzati fino all'adozione di apposito Regolamento di revisione degli elenchi, formalizzando la scelta in un documento conservato agli atti e sottratto al diritto di accesso da parte di terzi fino all'apertura delle offerte;

L'art. 49 del D. Lgs 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici), prevede al comma 4 la possibilità di invitare il contraente uscente con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;

Rilevato come effettivamente la struttura del mercato, richiedendo l'affidamento a personale altamente qualificato presenti poche alternative anche in considerazione del fatto che, in una precedente procedura analoga, a seguito di avviso di manifestazione di interesse, risultava un unico fornitore interessato tra l'altro non in possesso di tutti i requisiti richiesti;

Valutato, pertanto, di procedere in ogni caso all'invito di almeno due operatori ulteriori rispetto al contraente uscente che sulla base di conoscenze dirette ed indirette siano in grado di fornire la prestazione richiesta, riservandosi la possibilità di invitare ulteriori operatori nel caso fossero presenti all'interno dell'elenco del bando Mepat sopra indicato;

Ritenuto di non ammettere il subappalto in quanto l'incarico è affidato a persone specifiche con determinato curriculum individuando la prestazione come opera intellettuale;

Valutato di avvalersi, per lo svolgimento della gara, di una procedura telematica di acquisto da espletarsi sul sistema Mercurio e con il criterio di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del capitolato prestazionale e dei criteri di valutazione delle offerte, allegati al presente provvedimento, facenti parte integrante e sostanziale dello stesso dando atto che le comprovate esperienze pregresse richieste sono indicate all'art. 2 del capitolato;

Ritenuto di autorizzare la Responsabile del Servizio socio assistenziale a procedere agli adempimenti necessari per l'affidamento in concessione del Servizio in parola per il periodo decorrente dalla sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2025, senza necessità di ulteriore approvazione, ad apportare al contratto prestazionale allegato eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere opportune, anche ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti;

Ritenuto di prenotare la spesa complessiva pari ad €33.540,00 esente IVA – ai sensi dell’art.10 primo comma n. 20 del D.P.R. n. 633/72: *le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché' fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale*; così come richiamato dall’art. 14, comma 10, della legge n. 537/93: *I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*; dall’ art. 132 della Direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE: *che contempla tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall'imposta sul valore aggiunto rispettivamente: alla lettera i) 'l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale (...) effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuto allo Stato membro interessato come aventi finalità simili'; alla lettera j) 'le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario'*; dalla risoluzione n. 182/E del 22 dicembre del 1998, dalla risposta 279/2023 e dalla circolare 18 marzo 2008, n. 22 dell’Agenzia delle Entrate, in quanto trattasi di attività formativa svolta da soggetto esterno ma rivolta esclusivamente a dipendenti pubblici e nello specifico a dipendenti della Comunità della Vallagarina - al capitolo 3180 con i seguenti importi ed ai seguenti esercizi finanziari: €16.770,00 anno 2024 ed €16.770,00 anno 2025;

visti:

- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;
- lo Statuto della Comunità della Vallagarina;
- il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;
- la L.P. 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42”;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato del Consiglio della Comunità;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.
- vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.;

considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 1 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 2 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 11 del 09 febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e s.m.i.;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 in considerazione dell'urgenza di avviare la procedura di gara per l'affidamento del servizio con decorrenza 1° gennaio 2024;

atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente in applicazione dei sopracitati atti;

dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Vallagarina;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile;

### **d e c r e t a**

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa la realizzazione di un percorso di supervisione professionale per gli assistenti sociali del Servizio Socio Assistenziale secondo le modalità descritte in premessa e qui integralmente richiamate;
2. di dare atto che il percorso di supervisione viene finanziato con fondi del PNRR, CUP C44H22000480006;
3. di indire, per i motivi esposti in premessa, attraverso la piattaforma MERCURIO una procedura ai sensi dell'art.50 del D. Lgs 36/2023 gestito in modalità interamente telematica, per addvenire all'affidamento di un percorso di supervisione professionale per il Servizio Socio Assistenziale con fondi del PNRR Missione 5 l'Investimento 1.1.4 "Interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" per gli anni 2024 e 2025 e comunque non prima della sottoscrizione del contratto e fino al 31.12.2025 con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo fissando l'importo a base di gara in Euro 33.540,00 IVA esente – per le motivazioni meglio esplicitate in premessa - per il periodo sopraindicato;
4. di approvare a tal fine il capitolato prestazionale per l'espletamento del servizio nel testo allegato sub 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di approvare, altresì, i criteri di valutazione delle offerte così come specificati nell'allegato sub 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di prenotare la spesa complessiva pari ad €33.540,00 IVA esente al capitolo 3180 del PEG del PEG 2023 – 2025 con i seguenti importi ed ai seguenti esercizi finanziari: €16.770,00 – anno 2024; € 16.770,00 – anno 2025;
7. di demandare alla Responsabile del Servizio socio-assistenziale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione fino all'affidamento del servizio in parola.
8. di autorizzare sin da ora il suddetto Responsabile, senza necessità di ulteriore approvazione, ad apportare al capitolato di cui al punto 2) che precede eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere opportune, anche ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti;
9. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 - comma 7 - della L.P. 3/2006 e ss.mm. e dall'art. 183 – comma 4 – della L.R. 3.05.2018 n. 2;
10. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

\* \* \* \*

---

## **REFERTO DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 il presente decreto, dichiarato immediatamente esecutivo, è pubblicata all'albo telematico, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 18/09/2023 al 28/09/2023).

IL SEGRETARIO REGGENTE  
dott. Antonio Salvago<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

# CAPITOLATO SPECIALE

## PER

**L'affidamento del servizio sotto soglia comunitaria di supervisione professionale per il Servizio Socio Assistenziale con fondi del PNRR Missione 5 l'Investimento 1.1.4 "Interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" procedura di affidamento**



**CIG:** \_\_\_\_\_ **CUP (qualora previsto):** C44H22000480006

## - PARTE AMMINISTRATIVA -

### INDICE

<a href="#"><u>Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....</u></a>	<a href="#"><u>3</u></a>
<a href="#"><u>Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....</u></a>	<a href="#"><u>3</u></a>
<a href="#"><u>Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....</u></a>	<a href="#"><u>8</u></a>
<a href="#"><u>Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....</u></a>	<a href="#"><u>9</u></a>
<a href="#"><u>Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....</u></a>	<a href="#"><u>9</u></a>
<a href="#"><u>Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....</u></a>	<a href="#"><u>10</u></a>

<u>Art. 7 – Durata del contratto.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 8 – Importo del contratto.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 8 bis – Revisione dei prezzi.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 10 bis – Esecuzione del contratto.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 11 – Sospensione dell’esecuzione del contratto.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 13 bis - Riconoscimento dell’anticipazione nei contratti pubblici del PNRR e del PNC.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 14 bis – Controlli e rendicontazione negli appalti del PNRR.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 15 – Vicende soggettive dell’Operatore economico.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 17 – Subappalto.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell’appalto.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 21 bis – Clausola sul personale (per appalti sul PNRR).....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 21 ter – Obblighi di assunzione (Incremento occupazionale giovanile e di genere).....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 22 – Sicurezza.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 23 – Elezione di domicilio dell’Operatore economico.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 24 – Proprietà dei prodotti.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 25 – Trattamento dei dati personali.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 26 – Garanzia definitiva.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 27 – Penali.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 27 – Penali.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 28 ter – Clausola di forza maggiore.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 29 – Risoluzione del contratto.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 30 – Recesso.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 31 – Definizione delle controversie.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 33 – Obblighi in materia di legalità.....</u>	<u>25</u>
<u>Art. 34 – Spese contrattuali.....</u>	<u>25</u>
<u>Art. 35 – Disposizioni anticorruzione.....</u>	<u>25</u>
<u>Art. 36 – Norma di chiusura.....</u>	<u>25</u>

## **Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto**

1. L'appalto ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di un percorso di supervisione per gli assistenti sociali e per equipe, anche secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di

intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sotto componente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu.

2. Obiettivo principale: migliorare la qualità delle prassi degli assistenti sociali attraverso la messa a disposizione di strumenti che ne garantiscono il benessere e ne valorizzano e sostengono la competenza professionale. Obiettivi specifici "Supervisione professionale di gruppo" (A1): rafforzare l'identità professionale; maturare maggiore consapevolezza del proprio ruolo e una maggior chiarezza rispetto alla dimensione di accompagnamento e non di sostituzione delle persone; elaborare i vissuti emotivi e consolidare le competenze riflessive in particolare per gestire le tensioni e i conflitti; migliorare gli strumenti relazionali e comunicativi; analizzare e condividere le pratiche professionali; dare spazio, attraverso l'esperienza di gruppo, alla riflessione condivisa; elaborare il sentimento di appartenenza all'organizzazione migliorando le pratiche collaborative; valorizzare le competenze di problem solving e di programmazione.

Obiettivi specifici "Supervisione individuale" (A2): rafforzamento dell'identità professionale a livello individuale con elaborazione personale dei vissuti emotivi; rielaborazione dell'esperienza e collegamento teoria-prassi; rafforzamento di competenze riflessive e autoriflessive.

Obiettivi specifici "Supervisione organizzativa di equipe multi professionale" (A3): rafforzare l'identità e specificità di ciascun ruolo professionale; dalle pratiche professionali ai meccanismi di funzionamento di gruppo interprofessionale efficace; valorizzazione degli strumenti relazionali e comunicativi di gruppo; progettazione e programmazione del lavoro e gestione del tempo; diminuzione delle possibili tensioni tra il livello operativo e quello programmatico decisionale.

2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come propedeutiche al miglioramento delle prestazioni lavorative del personale assegnato al Servizio sociale.

3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

## **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso le sedi del Servizio sociale della Comunità della Vallagarina in Rovereto.

### **CONTESTO**

La Comunità della Vallagarina persegue, tra le altre, la finalità generale di "promuovere il benessere della persona e della comunità, valorizzando le risorse del territorio" attraverso il lavoro di assistenti sociali, assistenti domiciliari, personale amministrativo e di segreteria e/o front office.

Il servizio sociale professionale è organizzato in 3 aree tecniche e distribuito in due sedi ognuna delle quali si occupa di un ambito territoriale specifico di circa 25.000 abitanti. L'attività degli ambiti viene supportata da personale amministrativo e coordinata da un coordinatore assistente sociale. Oltre al lavoro

territoriale vi sono alcune funzioni centralizzate quali la funzione consultoriale, la mediazione familiare, l'ambito socio sanitario, la gestione del servizio di assistenza domiciliare ( SAD ) diretto e dei centri servizi in gestione diretta, la pianificazione sociale.

area	Ambito territoriale sud E nord	Funzioni centralizzate
Minori e famiglia	x	
Adulti	x	
Anziani	x	
Consultorio		X condivisa con il comune di Rovereto
Socio sanitario anziani		x
SAD e centri servizi diretti		x
programmazione		x
segreteria		x
Spazio Argento(SA)		X condivisa con il Comune di Rovereto

Le attività afferenti agli ambiti territoriali sono:

- informazione, orientamento e promozione;
- erogazione di interventi di servizio sociale professionale ed interventi socio assistenziali;
- collaborazione con le reti sociali della comunità nell'analisi dei bisogni e la progettazione di interventi locali.
- analisi dei bisogni e monitoraggio delle risposte in collaborazione con il servizio centrale
- Supporto alle progettualità sociali territoriali

Sono composte da:

- assistenti sociali che potranno accrescere il loro livello di specializzazione, coerentemente con le esigenze imposte dalla realtà di riferimento, dai bisogni espressi dai cittadini;
- un coordinatore con funzioni di coordinamento della funzione professionale specialistica o trasversale, come interlocutore degli assistenti sociali afferenti alla specifica area, di supporto e di raccordo con i vari uffici del Servizio.

Si specifica, inoltre, che le ulteriori funzioni del Servizio per la parte della programmazione e della gestione dei procedimenti amministrativi sono affidate a due settori, uno a supporto delle attività dell'ambito e una a supporto dello staff di direzione e programmazione.

Lo staff di direzione e programmazione è composto da assistenti sociali integrato da una figura di amministrativo e per questo definibile equipe interprofessionale. Le funzioni dello staff di direzione e programmazione a titolo esemplificativo e non esaustivo sono le seguenti:

- la gestione delle funzioni e degli interventi socio assistenziali;
- la costruzione, l'attuazione e la valutazione del processo di pianificazione;

- la mappatura e l'analisi dei bisogni e delle risorse pubbliche e private;
- la stipulazione e la gestione di convenzioni con il privato sociale;
- la gestione del servizio sociale professionale;
- la gestione e organizzazione del personale;
- la gestione dei rapporti con gli ETS, amministrazioni comunali, altri enti e servizi;

## **OGGETTO DELLA SUPERVISIONE**

### **Quadro teorico ed obiettivi**

Gli aspetti teorici e metodologici della supervisione sono forniti dal "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023", (Di seguito "Piano") approvato il 28 luglio 2021 dalla Rete della protezione ed inclusione sociale – presieduta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali - che individua alcune attività come prioritarie e indica i Livelli Essenziali delle Prestazioni da garantire in ambito sociale (LEPS).

Nello specifico, nel Piano vengono individuati alcuni interventi prioritari e al punto 2.3.1.2. viene delineata come LEPS la Supervisione del personale dei servizi sociali, descrivendo i fondamenti costitutivi della struttura epistemologica:

"La Supervisione professionale si caratterizza come processo di supporto alla globalità dell'intervento professionale dell'operatore sociale, come accompagnamento di un processo di pensiero, di rivisitazione dell'azione professionale ed è strumento per sostenere e promuovere l'operatività complessa, coinvolgente, difficile degli operatori che contribuisce anche a prevenire fenomeni di burnout. È un sistema di meta pensiero sull'azione professionale, uno spazio e un tempo dove ritrovare, attraverso la riflessione guidata e il confronto di gruppo, una distanza equilibrata dall'azione, per analizzare con lucidità affettiva sia la dimensione emotiva, sia la dimensione metodologica dell'intervento per ricollocarla in una dimensione corretta, con spirito critico e di ricerca."

Nella scheda tecnica 2.7.2 del Piano vengono definite, inoltre, le caratteristiche, gli obiettivi e le funzioni:

"...In sintesi, la supervisione professionale si configura come un peculiare profilo di confronto che riguarda la rielaborazione delle dinamiche relazionali e dei vissuti degli operatori sociali, attraverso un percorso di gruppo. Si tratta di un percorso di riflessione costruttiva rispetto alle difficoltà, alle fatiche e ai problemi, sia nell'ambito delle relazioni con le persone beneficiarie degli interventi professionali, sia con riferimento al contesto generale, all'organizzazione e al gruppo di lavoro.

Compito fondamentale della supervisione è sostenere l'operatore sociale nell'elaborazione teorica, nel collegamento teoria - prassi, nell'identità professionale, nella rielaborazione dell'esperienza professionale, nella capacità di lavorare in gruppo, nella capacità di controllare i propri sentimenti per fare un uso di sé finalizzato alla professione, sul piano

organizzativo- istituzionale, ovvero nella capacità di incidere sulle decisioni e di negoziare con l'organizzazione di appartenenza, sul piano tecnico-metodologico”.

L'attività di supervisione consiste nell'analisi delle pratiche professionali messe in atto dagli assistenti sociali e in generale dagli operatori sociali. Il gruppo attiva una riflessione orientata prevalentemente al procedimento professionale sul piano metodologico, valoriale, deontologico e relazionale. L'approfondimento svolto è orientato a esplicitare i processi di pensiero soggiacenti alle scelte operate e alle azioni attivate e ad evidenziare problemi e alternative d'intervento.

Il presupposto dal quale iniziare un processo formativo attraverso la supervisione è l'individuazione delle “pratiche professionali messe in atto” che riconquistano senso e significato professionale, individuale e collettivo per contrastare, innanzitutto, forme di burocratizzazione dell'intervento professionale.

Il fenomeno è ben conosciuto nei servizi; si manifesta con la ripetizione di azioni finalizzate al rispetto formale di pratiche burocratiche, frutto di conoscenze non più idonee all'analisi della complessa realtà sociale proposta dai fruitori dei servizi. La supervisione ha lo scopo di aiutare il supervisionato ad assumere al meglio le funzioni esercitate nei confronti delle persone e dell'organizzazione, a sostenere un esame critico della propria attività, nella consapevolezza della pluralità dei metodi e dei percorsi possibili per la risoluzione dei problemi.

Ai fini della formulazione del progetto di supervisione, oggetto di selezione, è necessario fare riferimento alla versione integrale del citato Piano nazionale e di quanto contenuto nel PNRR al riguardo della supervisione. E' inoltre da riferimento il profilo dell'assistente sociale nelle sue diverse articolazioni.

### **Destinatari e obiettivi**

Con riferimento al contesto organizzativo sopra descritto, il percorso di supervisione viene rivolto a tre diverse categorie di soggetti:

- 1) Un gruppo formato da tutti gli assistenti sociali di entrambi gli ambiti territoriali e di tutte le aree tecniche composto da 19 operatori;
- 2) Gli assistenti sociali suddivisi in tre aree tecniche (i medesimi di cui al punto 1) così composte:
  - Area minori e famiglie /consultorio: 8 assistenti sociali;
  - Area adulti: 4 assistenti sociali;
  - Area anziani: 5 assistenti sociali
- 3) Un gruppo di assistenti sociali con funzioni di coordinamento programmazione e dirigenza composta da 4 operatori;

### **Obiettivi specifici per la supervisione del gruppo degli assistenti sociali:**

Stimolare un agire professionale riflessivo in coerenza con la mission del

Servizio.

Offrire spunti teorici e metodologici di riferimento, anche attraverso la discussione di situazioni professionali, di casi studio, problematiche emergenti.

Sostenere la funzione di pro attività del servizio verso il cittadino e le organizzazioni comunitarie, favorendo il passaggio da un servizio sociale isolato a servizio sociale integrato con il territorio e le altre istituzioni e organizzazioni locali.

Stimolare la capacità di innovare la professione verso politiche sociali generali e non solo riparative e di ripensare alla professione attivando processi verso l'innovazione.

Per il raggiungimento di tali obiettivi si ritiene funzionale mantenere unito il gruppo degli assistenti sociali nonostante il numero complessivo sia superiore alle 15 unità.

### **Obiettivi specifici per la supervisione delle aree tecniche:**

- Affrontare nodi critici relativi all'area tematica specifica;
- Condividere prassi operative e procedure dell'area tematica specifica;
- Affrontare criticità relative al lavoro in rete rispetto all'area tematica specifica;
- Approfondire tematiche afferenti all'area tematica specifica

### **Obiettivi specifici per la supervisione del gruppo di assistenti sociali con funzioni di coordinamento, programmazione e dirigenza:**

- Sostenere la gestione delle risorse umane nell'esercizio del ruolo e mandato, nella composizione delle responsabilità e nelle scelte organizzative;
- Supportare gli assistenti sociali nelle attività e funzioni a loro assegnate;
- Miglioramento delle prassi e procedure volte alla erogazione di servizi efficaci ai cittadini;
  - Migliorare il funzionamento e il clima di lavoro;
  - Promuovere una logica di networking all'interno del servizio tra i vari comparti e ambiti;
  - Favorire la consapevolezza del proprio stile relazionale e del ruolo;
  - Aiutare a leggere le dinamiche relazionali e organizzative per poterle fronteggiare adeguatamente nell'ottica di favorire il benessere organizzativo;
  - Offrire un supporto che sostenga un metodo di lavoro adeguato.

### **Quantità oraria delle prestazioni richieste**

E' richiesto lo svolgimento di massimo **191** ore di cui:

- n. **60** ore di interventi di supervisione/formazione professionale – durata minima dell'incontro 3 ore (10 incontri annuali per due anni)
- n. **48** ore di supervisione/formazione alle aree tecniche sopra descritte – durata minima dell'incontro 2 ore; (12 incontri annuali per due anni per ognuna delle tre aree tecniche - quindi 4 incontri annuali di 2 ore per ogni area tecnica)
- n **36** ore di supervisione/formazione per lo staff /dirigenza della durata di tre ore

- (sei incontri all'anno)
- n. **12** ore di programmazione e verifica; incontri di due ore -3 incontri all'anno)
  - n. **35** di supervisione individuale concordata con i referenti del Servizio, da poter svolgere anche a distanza /on line -durata un'ora -15 incontri annuali.

L'attività di programmazione e di verifica verrà sviluppata con i referenti del Servizio Socio Assistenziale al fine di:

- calendarizzare gli interventi e gli incontri, tenendo conto dei periodi di minor presenza del personale e distribuendo gli interventi in maniera cadenzata;
- esplicitare e chiarire gli obiettivi ed i contenuti del progetto di supervisione proposto, in relazione agli operatori beneficiari del percorso;
- monitorare l'andamento dell'attività;
- presentare e valutare gli esiti del percorso anche attraverso la redazione di un report finale di rendicontazione da parte dei supervisori.

A riguardo si fa presente che:

- la programmazione specifica e la calendarizzazione degli interventi dovrà avvenire almeno 20 giorni prima dell'avvio del percorso di supervisione;
- l'articolazione delle ore rispetto ai gruppi destinatari potrà subire delle modifiche in ragione delle esigenze organizzative e delle necessità che possono essere rilevate in itinere nelle fasi di programmazione e monitoraggio, senza alterare la natura della prestazione;
- verranno liquidate e pagate le ore effettivamente svolte e rendicontate;
- gli interventi di supervisione dovranno essere svolti in presenza mentre quelli individuali potranno essere svolti anche a distanza;
- i supervisori dovranno essere in possesso delle certificazioni in vigore al momento dell'espletamento delle attività secondo quanto disposto dalle autorità competenti.

## **Requisiti del supervisore/i – formatore/i per il gruppo degli assistenti sociali e per il gruppo con funzioni di coordinamento, programmazione e dirigenza:**

- essere in possesso del diploma di laurea in servizio sociale;
- essere regolarmente iscritto/a all'Ordine degli Assistenti Sociali;
- essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio della professione, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.P.R. 137/2012;
- di aver maturato un'esperienza almeno decennale nel lavoro sociale;
- aver maturato almeno due esperienze nella attività di supervisione di contenuto simile a quello del presente avviso, tenendo conto degli obiettivi specifici sopra delineati per il gruppo degli assistenti sociali e per il gruppo con funzioni di coordinamento, programmazione e dirigenza;

### **Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico**

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, l'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

### **Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

La stazione appaltante provvede a mettere a disposizione il proprio personale e a fornire la collaborazione necessaria per la corretta riuscita del progetto.

### **Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale

sull'energia 2012";

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23](#) "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;

e) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

f) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

g) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

h) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

i) le norme del codice civile.

[nel caso di appalti finanziati col PNRR inserire anche l) e m):]

l) il [D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#) e il DPCM dipartimento per le pari opportunità 7 dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" nelle parti direttamente applicabili ai sensi dell'art. 2 ter della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18;

m) la [Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4](#) del MEF (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del D.L. n. 80/2021 - Indicazioni attuative) e le [Linee guida](#).

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni -

legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Le disposizioni del contratto devono essere interpretate nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, buona fede e accesso al mercato.

### **Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il capitolato speciale d'appalto,

a.2) l'offerta tecnica dell'Operatore economico;

a.3) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);

a.4) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

a.4 bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 7 – Durata del contratto**

1. L'incarico ha inizio dalla sottoscrizione del contratto/invio dell'ordine e dovrà concludersi entro il 31/12/2025.

2. L'attività dovrà essere distribuita in modo omogeneo sulle due annualità.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

### **Art. 8 – Importo del contratto**

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. La stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. Il prezzo offerto si intende comprensivo di qualsiasi onere per garantire la perfetta riuscita del progetto, senza nessun costo aggiuntivo da parte della Comunità della Vallagarina.

### **Art. 8 bis – Revisione dei prezzi**

1. Ai sensi dell'art. 35 della l.p. 6/2022, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: prezzi al consumo.

## **Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del progetto, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

## **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

## **Art. 10 bis – Esecuzione del contratto**

Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

## **Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico in 4 tranches, dopo il raggiungimento dei seguenti step del servizio 25%, 50%, 75% e l'ultima tranche di pari importo alla conclusione dell'attività dietro presentazione di apposita fattura elettronica – salvo quanto specificato dall'art. 13 bis e così rimodulato, pagamento del 25% al raggiungimento di ognuno dei seguenti SAL, 1/3, del 2/3 e l'ultima tranche alla conclusione dell'attività dietro presentazione di apposita fattura elettronica.

1 bis. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correntezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).
10. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.
11. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.
12. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
13. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
14. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.
15. In caso di appalto finanziato sul PNRR/fondi europei/PNC l'Operatore economico si impegna a collaborare con la stazione appaltante per adempiere a eventuali nuove e diverse esigenze emerse nel corso dell'esecuzione dell'appalto relative alla documentazione da presentare in sede di controlli amministrativi.

### **Art. 13 bis - Riconoscimento dell'anticipazione nei contratti pubblici del PNRR e del PNC**

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 è riconosciuta all'Operatore economico a titolo di anticipazione una somma, pari al 25% [individuare valore dal 20% a 30%] per cento dell'importo originario di contratto.
2. L'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione in conformità all'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

## **Art. 14 bis – Controlli e rendicontazione negli appalti del PNRR**

La stazione appaltante nella fase di esecuzione delle attività previste dal contratto d'appalto deve prevedere, in occasione della presentazione di ciascun SAL da parte dell'Operatore economico (soggetto realizzatore), opportune verifiche in merito al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento e degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto compreso il rilascio della documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR.

## **Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione l'art. 24 della l.p. 23/1990 e i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte

dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

### **Art. 17 – Subappalto**

Non è ammesso il subappalto.

### **Art. 18 – Tutela dei lavoratori**

L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

### **Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto; e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

### **Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto**

Considerando l'affidamento in parola opera intellettuale, non trova applicazione l'art. 32 della L.P. 2/2026.

### **Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati**

Per la particolarità delle prestazioni richieste non trova applicazione l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo.

## **Art. 21 bis – Clausola sul personale (per appalti sul PNRR)**

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (coloro che occupano nella loro azienda un numero superiore a 50 dipendenti) presentano la documentazione richiesta nel disciplinare di gara.

2. Ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 47, che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e inferiore a 50 (cinquanta) dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa, da parte dell'operatore economico alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli Operatori economici di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel medesimo termine previsto dal comma precedente alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Trova applicazione la disciplina contenuta nel Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le pari opportunità 7 dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC."

## **Art. 21 ter – Obblighi di assunzione (Incremento occupazionale giovanile e di genere)**

1. Gli operatori economici si impegnano ad assicurare la quota percentuale delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile prevista nel bando di gara o nell'offerta, in conformità all'art. 47, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

2. Trova applicazione la disciplina contenuta nel Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le pari opportunità 7 dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC."

### **Commento:**

la disposizione si applica solo per le eventuali nuove assunzioni. La percentuale del 30 % minimo può essere aumentata se indicato nel bando o in offerta.

L'articolo in parola può essere espunto dal capitolato se motivatamente indicato nel provvedimento a contrarre la sua non applicabilità al caso specifico oggetto dell'appalto.

## **Art. 22 – Sicurezza**

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

## **Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico**

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

## **Art. 24 – Proprietà dei prodotti**

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'Operatore economico deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

## **Art. 25 – Trattamento dei dati personali**

1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Comunità della Vallagarina, Via Tommaseo,5 - 38068 Rovereto - tel. 0464/087555-[servizio.sociale@comunitadellavallagarina.tn.it](mailto:servizio.sociale@comunitadellavallagarina.tn.it).
2. Responsabile della protezione dei dati: la Comunità della Vallagarina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) a cui l'interessato può rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei propri dati, il Consorzio dei Comuni Trentini, Via Torre Verde,23 - 38122 Trento - [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it).

## **Art. 26 – Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.  
Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Comunità (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riportarla alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG e il CUP.
5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.  
Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

## **Art. 27 – Penali**

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni secondo il calendario fissato di concerto con il Servizio socio assistenziale è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale di Euro 200,00.= per ogni inadempimento salvo il risarcimento del maggior danno.  
L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 28 bis – Penali per obblighi specifici PNRR**

1. In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione - con riferimento agli specifici obblighi PNRR - delle prestazioni oggetto del presente capitolato, la Stazione appaltante potrà applicare le seguenti penalità:

<b>Inadempimento/ritardo</b>	<b>Penalità</b>
<i>Inadempimento accertato alla data di scadenza dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3, 3 bis, del D.L. n. 77/2021. [specifici obblighi PNRR]</i>	Penale pecuniaria dallo 0,6‰ (zerovirgolasei per mille) dell'importo netto contrattuale, dovuta per ogni giorno successivo di accertato inadempimento dell'obbligo. [*]
<i>Inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47, comma 5, del D.L. n. 77/2021, accertato solo allo scadere dei 6 mesi decorsi dalla conclusione, mediante stipula, del contratto. [specifici obblighi PNRR]</i>	Penale pecuniaria dallo 0,6‰ all'1 ‰ (zerovirgolasei per mille) dell'importo netto contrattuale, dovuta per ogni giorno successivo di accertato inadempimento dell'obbligo. [*]

2. Qualora dagli inadempimenti o dai ritardi di cui alla precedente tabella derivi la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, la stazione appaltante si riserva di agire in rivalsa nei confronti dell'Operatore economico.

3. Le penali qui previste e applicate ai sensi del presente capitolato sono trattenute sull'importo netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) del medesimo importo, come stabilito all'art. 50 del D.L. n. 77/2021. La stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 determina, inoltre, l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 (dodici) mesi a ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47, comma 1, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

## **Art. 28 ter – Clausola di forza maggiore**

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

## **Art. 29 – Risoluzione del contratto**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 30 – Recesso**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 31 – Definizione delle controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

## **Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Comunità della Vallagarina (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2020.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Comunità della Vallagarina (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Comunità della Vallagarina (...).".

3. L'Operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

4. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione

appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

9. L'elenco prodotto dall'Operatore economico prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione del nome, del recapito e dei rappresentanti legali dei subcontraenti coinvolti nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'Operatore economico deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni può costituire motivo, imputabile all'Operatore economico, per la sospensione dei servizi.

10. In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

### **Art. 33 – Obblighi in materia di legalità**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

### **Art. 34 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 35 – Disposizioni anticorruzione**

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 36 – Norma di chiusura**

L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

## CRITERI E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

**Punteggio tecnico massimo punti 90**

**Punteggio economico massimo punti 10**

### **PUNTEGGIO TECNICO (MAX 90 PUNTI)**

**punti 40** alla valutazione dei curricula del/i formatori che svolgeranno l'incarico, i cui nominativi dovranno essere indicati nel progetto;

si valuteranno le esperienze professionali relative alle attività di formazione e di supervisione ulteriori rispetto a quelle indicate all'articolo 2 del Capitolato speciale

max 40 punti nelle modalità di seguito evidenziate:

- Numero di esperienze max 20 punti
- Ore complessive di supervisione espletata max 20 punti

Alla massima esperienza (si ribadisce che le esperienze si intendono ulteriori rispetto alle due richieste di base) verrà assegnato il punteggio massimo pari a 15 punti per ognuno degli elementi sopra descritti (numero esperienze, numero ore).

Agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale con la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 20 \cdot \text{Vai}$$

$$\text{Vai} = \frac{\text{offerta a}}{\text{offerta max}}$$

Dove

Vai=coefficiente della prestazione

Offerta= valore offerto dal concorrente

Offerta max=miglior valore offerto

**punti 50** al progetto formativo, da elaborare tenendo conto degli obiettivi e delle caratteristiche indicate all'articolo 2 del Capitolato speciale; si dovrà fare particolare riferimento ai seguenti contenuti che saranno oggetto di valutazione, secondo i punteggi come di seguito suddivisi:

- descrizione generale dell'architettura dell'intervento ed in particolare le modalità organizzative, tempi e strumenti proposti con i quali il soggetto proponente intende strutturare la supervisione, max 13 punti;  
sarà pertanto valutata l'aderenza delle modalità proposte alle esigenze della Comunità, la tempistica della realizzazione commisurata agli strumenti indicati
- in riferimento agli obiettivi delle due tipologie di gruppi sopraccitati si chiede di evidenziare gli strumenti con i quali si intende supportare i gruppi di lavoro al fine di migliorare le performance del servizio, max 20 punti;  
sarà pertanto valutata la concreta possibilità di realizzazione e gli effettivi effetti positivi che si potranno manifestare all'interno dei gruppi di lavoro
- il progetto formativo presentato verrà valutato anche in relazione alla coerenza con gli obiettivi specifici della supervisione, max 17 punti;

La Commissione procederà all'attribuzione a ciascuno di essi di un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 secondo quanto di seguito specificato, tenendo conto dell'adeguatezza del progetto alle finalità del percorso di supervisione.

valutazione	coefficiente
ottimo	1
buono	0,8
discreto	0,6
sufficiente	0,4
limitato	0,2
non adeguato	0,0

- Ogni commissario attribuirà per ogni sub-elemento di valutazione del progetto formativo un voto tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei “criteri di valutazione” sopra esposti.
- Verrà attribuito ad ogni sub-elemento di valutazione del progetto formativo un punteggio pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai commissari moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al sub-elemento di valutazione in esame.
- Verrà riparametrato il punteggio attribuito a ciascun sub-elemento di valutazione del progetto formativo assegnando il valore massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri concorrenti.
- Verrà attribuito all'elemento di valutazione del progetto formativo un punteggio pari alla somma dei punteggi ottenuti dei sub-elementi che lo compongono
- Verrà riparametrato il punteggio attribuito all'elemento di valutazione del progetto formativo, assegnando il valore massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri concorrenti (non per i curricula).

Una volta proceduto alla somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti per ognuno dei due elementi di valutazione, se nessuno dei concorrenti raggiunge il punteggio massimo previsto di 90 punti si procederà ad assegnare il punteggio massimo previsto al concorrente che avrà ottenuto il massimo punteggio dopo la sommatoria di cui sopra, riproporzionando il punteggio degli altri concorrenti.

### **Elemento prezzo (massimo punti 10)**

Saranno attribuiti 10 punti al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara.

Alle altre offerte si attribuirà un punteggio utilizzando la seguente formula:

$$Y_i = X_o * X_a$$

X<sub>i</sub> dove:

X<sub>o</sub>=corrispettivo orario più basso offerto;

X<sub>a</sub>=punteggio massimo prefissato;

X<sub>i</sub>=corrispettivo orario offerto dal singolo partecipante;

Y<sub>i</sub>= punteggio da assegnare al corrispettivo orario offerto dal singolo soggetto partecipante.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia superiore o uguale a 5.

COMUNITÀ DELLA  
VALLAGARINA



### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Vista la proposta di decreto, acquisita con numero grigio PiTre 106875177 versione 1, su tale testo, corrispondente al decreto definitivo, si esprime ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018

**parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.**

LA RESPONSABILE  
dott.ssa Carla Comper<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

COMUNITÀ DELLA  
VALLAGARINA



## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta di decreto, acquisita con numero grigio PiTre 106875177 versione 1, su tale testo, corrispondente al decreto definitivo, si esprime ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018

**parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.**

Registrate le sottosegnate prenotazioni di impegno sul Capitolo 3180 del PEG 2023-2025:

- N. 83/2024 per €16.770,00 – esercizio 2024
- N. 46/2025 per €16.770,00 – esercizio 2025

LA RESPONSABILE  
dott.ssa Cristina Baldo<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).